



Esame di conduttore / conduttrice di battelli per passeggeri presso un'impresa di navigazione titolare di una concessione federale

1. Informazioni generali

La presente scheda informativa elenca i requisiti necessari per conseguire la licenza federale di conduttore / conduttrice di battelli per passeggeri presso imprese di navigazione titolari di concessione federale e illustra la procedura prevista dall'iscrizione all'esame, fino all'ottenimento della licenza. Le licenze federali per la conduzione di battelli per passeggeri sono rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Le licenze cantonali per la conduzione di battelli merci o da carico, imbarcazioni sportive o battelli per passeggeri sottoposti a vigilanza cantonale sono rilasciate dal Cantone di domicilio. L'elenco dei servizi cantonali competenti è disponibile sul sito www.vks.ch; in calce al presente testo figura l'elenco degli atti legislativi rilevanti in materia e i relativi link.

L'esame federale di conduttore / conduttrice di battelli per passeggeri comprende un esame teorico scritto e un successivo esame pratico, che devono essere sostenuti in questo ordine di successione. L'iscrizione, da inoltrare all'UFT, può essere presentata solo da un'impresa di navigazione titolare di una concessione federale. Sono ammessi all'esame coloro che hanno superato l'esame di marinaio semplice e conseguito il grado di servizio nautico di marinaio (durata della formazione: 90 giorni di navigazione). Inoltre, prima di sostenere l'esame pratico, il candidato / la candidata deve aver assolto un determinato numero di giorni di pratica di navigazione come aspirante conduttore / conduttrice di battelli; il numero dei giorni di pratica è stabilito in funzione del modo di propulsione, delle dimensioni del battello e del numero massimo di passeggeri consentito a bordo. Il candidato / la candidata deve altresì soddisfare i requisiti medici e aver compiuto 21 anni prima della data fissata per l'esame pratico.

Di regola, per condurre battelli per passeggeri è necessaria una licenza della categoria B, che comprende diverse sottocategorie. Per i battelli con modo di propulsione convenzionale a elica si distinguono tre diverse categorie di licenza, in funzione del numero massimo di passeggeri consentito. Per condurre battelli dotati di motori non convenzionali (p.es. con due piedi poppieri, Voith Schneider, a idrogetto) è richiesta una registrazione supplementare nella licenza (categoria di licenza specifica); anche in questo caso si fa una distinzione a seconda del numero massimo di passeggeri consentito. Per condurre battelli a vapore è necessaria una categoria di licenza speciale.

Gli esami teorici sono svolti dall'UFT in quattro sedi svizzere e nelle tre lingue ufficiali (italiano, francese e tedesco); non è possibile sostenere l'esame in altre lingue. Di regola, in ogni sede hanno luogo due sessioni d'esame in primavera e una sessione d'esame in autunno ([v. Date degli esami teorici](#)). Le date degli esami teorici vengono pubblicate in autunno per l'anno seguente. Se non è superato, l'esame teorico, può essere ripetuto soltanto due volte.

Si distingue tra l'esame teorico completo (80 domande) e l'esame teorico parziale (40 domande). L'ampiezza dell'esame teorico dipende dall'eventuale, precedente assolvimento di un esame teorico e dalla data alla quale è stato superato l'ultimo esame teorico. Se si tratta del primo esame teorico, o se l'ultimo esame teorico sostenuto con esito positivo risale a più di 10 anni prima, è necessario sostenere un esame teorico completo. Se l'ultimo esame teorico sostenuto con esito positivo risale a 5 - 10 anni prima, occorre sostenere un esame teorico parziale. Se l'ultimo esame teorico sostenuto con esito positivo risale a meno di 5 anni prima, non è necessario sostenerlo nuovamente.

Sul sito Internet dell'UFT è disponibile un modello di questionario con le domande d'esame ([v. Questionario d'esame cat. B](#)).

2. Iscrizione all'esame

Procedimento

- L'iscrizione va inoltrata all'UFT dall'impresa di navigazione mediante l'apposito modulo (v. [Modulo domanda d'esame](#)) al più tardi 10 giorni lavorativi prima della data d'esame scelta.
- Una volta ricevuta l'iscrizione, l'UFT invia ai candidati / alle candidate l'invito all'esame teorico.

Requisiti / basi legali:

- età minima: 21 anni, si veda DE-OCB ad art. 43 n. 2.2.4 (cfr. elenco delle basi legali);
- pratica di navigazione richiesta per le diverse categorie di licenza: si veda DE-OCB ad articolo 43 numero 4.3;
- categorie di licenza previste: si veda DE-OCB ad articolo 45 numero 1.

3. Esame teorico

- Se richiesto, l'esame teorico viene sostenuto con prova scritta (questionario) alla data e nella sede d'esame scelta (durata: esame completo ca. 3 ore, esame parziale ca. 1,5 ore).
- L'UFT comunica al candidato / alla candidata il risultato dell'esame teorico entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'esame è stato sostenuto.
- I candidati / le candidate possono prendere visione dei questionari d'esame corretti su domanda dell'impresa di navigazione.
- L'esame teorico è superato se il punteggio raggiunto equivale almeno all'85% del punteggio massimo.
- La fattura dell'emolumento per l'esame teorico è inviata al candidato / alla candidata separatamente. L'emolumento è di 250.- franchi.

4. Esame pratico

- La data dell'esame pratico viene fissata tra l'esperto dell'UFT e l'impresa di navigazione.
- L'impresa di navigazione inoltra l'iscrizione all'UFT mediante l'apposito modulo: [Modulo domanda d'esame](#)
- Vanno allegati i documenti indicati nel modulo di domanda e, se disponibile, la licenza cantonale conseguita.
- L'esame pratico ha una durata di circa tre ore.
- L'emolumento per l'esame pratico (fr. 250.-) è fatturato al candidato / alla candidata al rilascio della licenza di conduttore / conduttrice di battello.

5. Rilascio della licenza di conduttore / conduttrice di battello

- Dopo il superamento dell'esame teorico e di quello pratico, l'UFT rilascia la licenza federale di conduttore / conduttrice di battello.
- La licenza viene inoltrata al / alla titolare insieme alla relativa decisione. Il / la titolare riceve i seguenti documenti:
 - la licenza federale di conduttore / conduttrice di battelli;
 - la decisione di rilascio;
 - il verbale dell'esame pratico;
 - la scheda con i propri dati.
- La fattura dell'emolumento per il rilascio della licenza e per l'esame pratico è inviata al candidato / alla candidata separatamente. Per la licenza l'emolumento è di 60.- franchi, per l'esame di 250.- franchi.

La licenza cantonale eventualmente conseguita viene trasmessa dall'UFT al Cantone che l'ha emessa perché sia annullata.

Basi legali concernenti la formazione di conduttore / conduttrice di battello

- ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB; [RS 747.201.7](#));
- disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli (RS 747.201.71, [DE-OCB](#));
- legge federale sulla navigazione interna (LNI; [RS 747.201](#));
- ordinanza sulla navigazione interna (ONI; [RS 747.201.1](#));
- ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat; [RS 747.201.3](#));
- accordi e convenzioni, con relativi regolamenti, inerenti alla navigazione sulle acque di confine: lago di Costanza (RNC; [RS 747.223.1](#)), laghi del Ticino ([RS 0.747.225.1](#)), lago Lemano ([RS 0.747.221.11](#)).